

febbraio 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea GU C, C/2025/330, 13.1.2025
- Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese
- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione PUB/2025/25 GU C, C/2025/465, 22.1.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 03 gennaio - Variazione IBAN della Contabilità speciale 5625 - Versamenti per i pagamenti dei diritti doganali dal 1° gennaio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 16 gennaio - Regime del transito applicazione Circolare n. 16/2024
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Prot. n. 53977 del 16 gennaio - Circolare n.1/2025 - D.LGS. N. 211/2024 del 10 Dicembre 2024 (Gu N.1 Del 02-01-2025) - Adeguamento della Normativa Nazionale alle Disposizioni Del Regolamento (Ue) N. 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'unione o in uscita dall'unione e che abroga il Regolamento (Ce) N. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (Ue) N. 2018/1672
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 17 gennaio - Regime di Transito - Procedura di Riserva - utilizzo nuovo DAT
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 22 gennaio - Convenzione Transito Comune (CTC) adesione della Georgia a decorrere dal 1° febbraio 2025

► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Reingegnerizzazione delle procedure di esportazione. - Avvio del nuovo sistema - Rimborso imposta di consumo oli lubrificanti
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.2/2025 - D.LGS. N. 504/1995. Prodotti alcolici, settore d'imposta della birra. Rideterminazione aliquote di accisa agevolate
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale sulla fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati, e dell'accisa/imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, a decorrere dal 1° febbraio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62-quater del Dlgs 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 01/02/2025





[Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea GU C, C/2025/330, 13.1.2025](#)

Con Comunicazione C/2025/3030 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nella Serie C è indicata una modifica alle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea del capitolo 87 "VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI".

Per "nuovo veicolo" si intendono:

- i veicoli che non sono stati immatricolati in via permanente per oltre sei mesi, indipendentemente dal numero di chilometri percorsi, o
- i veicoli che non hanno percorso oltre 6 000 chilometri, indipendentemente dalla data di immatricolazione permanente.

L'immatricolazione temporanea dei veicoli ai fini del trasporto verso il luogo in cui saranno immatricolati in via permanente non è considerata un'immatricolazione permanente.

In tutto il capitolo 87 della nomenclatura combinata, per "veicolo usato" si intendono i veicoli che non rispondono alla definizione di "nuovo veicolo".

[Regolamento delegato \(UE\) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato \(UE\) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici](#)

Il 14 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/65, che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2019/2123. Questo regolamento specifica le condizioni per eseguire controlli di identità e fisici su determinate partite in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliero.

Gli operatori devono notificare l'orario di arrivo e il mezzo di trasporto tramite un *Documento Sanitario di Entrata (DSCE)* nell'IMSOC, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali.

Con la modifica proposta dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2123, si richiede agli operatori di collegare il DSCE del punto di controllo con il DSCE del posto di controllo frontaliero, per garantire la tracciabilità e informare le autorità competenti sui risultati delle verifiche e sulle decisioni relative alla partita.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese](#)

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 la Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati con i codici NC 7210 11 00 , 7210 12 , ex 7210 70 , 7210 90 40 , ex 7210 90 80 , 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85). Le aliquote del dazio variano a seconda delle società produttrici, con percentuali specifiche per Baosteel Group, Wisco-Nippon Steel Timplat Co., LTD, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd, altre società elencate, e un'aliquota generale per tutte le importazioni cinesi.

Per beneficiare delle aliquote individuali, le società devono presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica. In assenza di tale fattura, si applica il dazio generale per le importazioni cinesi. L'immissione in libera pratica del prodotto nell'Unione richiede una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.



Si evidenzia che le disposizioni provvisorie si applicano per un periodo di sei mesi.
Per maggiori dettagli si inviata alla lettura del regolamento.

Informazioni vincolanti in materia di origine PUB/2024/1328 GU C, C/2025/361, 15.1.2025

Nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato, in data 15 gennaio 2025, l'elenco delle autorità designate per ricevere domande riguardanti le richieste relative a informazioni vincolanti in materia di origine o rilasciare delle informazioni.

Per l'Italia è indicata l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio origine e valore, Via Mario Carucci 71, 00143 Roma RM. E-mail: dir.dogane.origine@adm.gov.it

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione PUB/2025/25 GU C, C/2025/465, 22.1.2025

La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, un aggiornamento sull'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra le Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Si ricorda che il cumulo diagonale è applicabile solo se le parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno accordi di libero scambio con tutte le parti coinvolte nell'acquisizione del carattere originario.

Per la consultazione si invita a far riferimento al regolamento.

Sul medesimo argomento:

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 22 gennaio 2025 - Nuova Convenzione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione PEM\("MATRICE"\). Cumulo con Giordania dal 16 gennaio 2025](#)

In data 22 gennaio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'aggiornamento della matrice riguardante l'applicabilità delle regole di origine e delle possibilità di cumulo con le Parti contraenti dell'area PEM. Questo aggiornamento, pubblicato nella GU dell'Unione Europea con il riferimento [C/2025/465](#), tiene conto del completamento delle procedure nazionali in Giordania per attuare le decisioni del Comitato misto PEM, rendendo così applicabili le nuove regole sulle origini dei prodotti a partire dal 16 gennaio 2025.

Per maggiori dettagli si raccomanda la lettura dell'avviso.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Avviso del 03 gennaio - Variazione IBAN della Contabilità speciale 5625 - Versamenti per i pagamenti dei diritti doganali dal 1° gennaio 2025](#)

A partire dal 1° di gennaio 2025, a seguito dell'entrata in esercizio del progetto Re.Tes., che modifica le modalità di comunicazione dei flussi contabili della Banca d'Italia con le amministrazioni dello stato, tutti gli IBAN delle Contabilità Speciali intestate ad ADM vengono sostituiti.

In particolare, il conto di Tesoreria con IBAN IT39M0100003245348200005625, utilizzato per il pagamento dei diritti doganali, è sostituito dal nuovo IBAN IT88N0100004306CS0000010235.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla [Circolare n.41 del 16 dicembre 2024 della R.G.S.](#)

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 16 gennaio - Regime del transito applicazione Circolare n. 16/2024](#)

Il presente avviso, pubblicato dall'Agenzia delle Dogane, segue un comunicato del 20 novembre che aveva posticipato al 21 gennaio 2025 la conclusione del periodo transitorio per l'adeguamento del sistema informativo necessario all'attivazione delle procedure descritte nella Circolare.

Per gestire quanto previsto, in particolare l'esonero degli operatori economici dall'indicazione dell'identità del mezzo di trasporto e dalla sigillatura della merce, sono stati introdotti due nuovi codici documenti nazionali in TARIC da inserire nella dichiarazione di transito:

- codice 66YY: permette all'operatore economico di autocertificare il possesso dei requisiti specificati nella nota 36 - Sez.13-Cap.3 dell'Allegato B del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, questo codice deve essere indicato nel D.E. "12 03 000 000 Documento giustificativo";
- codice 67YY: indica che l'operatore economico è esonerato dalla sigillatura delle merci ed è da inserire nel D.E. "12 03 000 000 Documento giustificativo", deve riportare come numero di riferimento l'identificativo del protocollo dell'autorizzazione alla dispensa dalla sigillatura, nel formato "nnnnnnn/gg/mm/aaa", dove "nnnnnnn" è il numero di protocollo dell'autorizzazione e "gg/mm/aaa" la data del protocollo.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Prot. n. 53977 del 16 gennaio - Circolare n.1/2025 - D.LGS. N. 211/2024 del 10 Dicembre 2024 \(Gu N.1 Del 02-01-2025\) - Adeguamento della Normativa Nazionale alle Disposizioni Del Regolamento \(Ue\) N. 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'unione o in uscita dall'unione e che abroga il Regolamento \(Ce\) N. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione \(Ue\) N. 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento \(Ue\) N. 2018/1672](#)

Con la pubblicazione della Circolare n.1/2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le principali novità introdotte nella normativa valutaria dal Decreto Legislativo n.211 del 10 dicembre 2024, pubblicato nella GU n.1 del 02.01.2025. Questo decreto adegua l'ordinamento nazionale alla normativa dell'Unione Europea sui controlli dei flussi di contante in entrata e in uscita dall'Unione, in conformità al Regolamento (UE) n.2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018.

Tra le principali novità, è previsto l'obbligo di dichiarazione per i movimenti di denaro in entrata e in uscita, da effettuarsi prima di attraversare la frontiera, in caso di trasferimento di oro o di denaro per via postale.



Sono state stabilite sanzioni più severe per le violazioni rispetto alla normativa precedente, incluse quelle per omessa dichiarazione e informazioni inesatte. Le sanzioni variano in proporzione all'importo non dichiarato.

Le nuove disposizioni consentono il fermo temporaneo del denaro contante come misura di sicurezza fino a un massimo di 30 giorni, estendibile a 90 in particolari circostanze. In caso di violazione degli obblighi dichiarativi, può essere disposto il sequestro del denaro.

Le modifiche introducono poteri simili per i militari della Guardia di Finanza, consentendo loro di effettuare controlli autonomi nei luoghi doganali. I militari possono procedere a sequestri e blocchi temporanei senza la supervisione diretta dei funzionari doganali.

Queste modifiche legislative mirano a coordinare e rafforzare il sistema dei controlli doganali, in particolare per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite.

Per maggiori dettagli si invita alla lettura della circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 17 gennaio - Regime di Transito - Procedura di Riserva - utilizzo nuovo DAT](#)

In vista dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS fase 5), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso che introduce il nuovo layout *del documento di accompagnamento transito (DAT)*. Questo documento, da utilizzare in modalità cartacea, è previsto per eventuali procedure di riserva come stabilito dall'Allegato 72-04 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.

Di seguito la dichiarazione da utilizzarsi dal 21 gennaio 2025: [Documento Accompagnamento Transito - DAT](#)

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Avviso del 22 gennaio - Convenzione Transito Comune \(CTC\) adesione della Georgia a decorrere dal 1° febbraio 2025](#)

La Direzione Dogane comunica l'adesione della Georgia alla Convenzione sul Transito Comune (CTC) a partire dal 1° febbraio 2025. Si menziona la pubblicazione della Decisione [n.3/2024](#) del Comitato Congiunto UE-PTC, che apporta modifiche alla CTC in seguito a questa adesione. Le modifiche riguardano gli impegni del fideiussore e i certificati di garanzia, includendo la Georgia negli allegati pertinenti. Si sottolinea che fino al 30 giugno 2026 sarà possibile utilizzare i formulari esistenti, con le necessarie modifiche.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

[DECISIONE N. 1/2024 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC, del 18 ottobre 2024, relativa alla modifica delle appendici I e III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito \[2025/137\]](#)



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Prot. num. 0045982 del 13/01/2025- Reingegnerizzazione delle procedure di esportazione. - Avvio del nuovo sistema - Rimborso imposta di consumo oli lubrificanti](#)

A seguito della reingegnerizzazione delle procedure di esportazione, sono state fornite nuove indicazioni per il rimborso dell'imposta sui consumi versata sugli oli lubrificanti oggetto di operazioni doganali di esportazione.

Per la compilazione delle dichiarazioni di esportazione, il campo "Description of goods" dovrà includere:

- il riferimento al [Decreto 12 dicembre 1996, n. 689](#) per il rimborso dell'imposta sugli oli lubrificanti esportati;
- il tipo di oli lubrificanti, l'aliquota euro, il peso in kg e l'imposta da restituire in euro.

Nel gruppo di dati "supporting document" va inserito il codice documento 15yy.

La presentazione della dichiarazione doganale non equivale alla richiesta di rimborso dell'imposta, che deve essere presentata separatamente ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

Fino ad oggi, la domanda di rimborso veniva corredata da un prospetto riepilogativo con dettagli sugli oli lubrificanti esportati, l'ammontare dell'imposta versata e il numero dell'esemplare 3b che certificava l'avvenuta esportazione. Con la nuova procedura, invece, l'esemplare 3b non è più disponibile e l'atto dichiarativo è identificato dal codice *MRN (Movement Reference Number)* generato dal sistema AIDA al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

Pertanto, nella domanda di rimborso, oltre agli altri dati, dovrà essere indicato il codice MRN, per consentire all'Ufficio delle Dogane di verificare l'avvenuta esportazione dei quantitativi di oli lubrificanti per cui si richiede il rimborso dell'imposta di consumo versata.

Si rimanda alla lettura dell'informativa per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.2/2025 - Prot. num. 0065822 del 23/01/2025 -D.LGS. N. 504/1995. Prodotti alcolici, settore d'imposta della birra. Rideterminazione aliquote di accisa agevolate](#)

Con la [Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), che approva il bilancio per l'anno 2025, sono state confermate e rese permanenti alcune agevolazioni sull'accisa per la birra, già introdotte per gli anni 2022 e 2023.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2025, le aliquote di accisa sulla birra per i birrifici italiani sono le seguenti:

- per i microbirrifici e le piccole birrerie, che producono fino a 10.000 ettolitri all'anno, l'accisa sarà ridotta del 50%;
- per le fabbriche di birra con una produzione annuale tra i 10.000 e i 30.000 ettolitri, l'aliquota sarà ridotta del 30%;
- per le fabbriche di birra con una produzione annuale tra i 30.000 e i 60.000 ettolitri l'aliquota sarà ridotta del 30%.

Queste misure sono state confermate come permanenti nella legge di bilancio e servono a sostenere i birrifici italiani, in particolare quelli di dimensioni più piccole, che beneficeranno di un regime fiscale più favorevole.

Si rimanda alla lettura della circolare per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. num. 0071943 del 27/01/2025- Determinazione direttoriale sulla fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati, e dell'accisa/imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, a decorrere dal 1° febbraio 2025](#)

A partire dal 1° febbraio 2025, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane ha stabilito quanto segue:



- l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati sarà rideterminata secondo la tabella A allegata alla determinazione, che include anche IVA, aggio ai rivenditori e prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti ed importatori;
- l'accisa/imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (con o senza nicotina), sarà rideterminata secondo la tabella B (allegata);
- le tabelle relative ai prodotti da inalazione senza combustione, saranno aggiornate e pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si rimanda alla lettura della determinazione direttoriale per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. num. 0071960 del 27/01/2025](#)
[_Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62-
quater del Dlgs 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal
01/02/2025](#)

Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane ha stabilito che, a partire dal 1° febbraio 2025, ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (esclusi quelli medicinali), si applicherà l'imposta di consumo come segue:

- 0,146966 euro per millilitro sui prodotti contenenti nicotina;
- 0,101039 euro per millilitro sui prodotti senza nicotina o con aromi.

Si rimanda alla lettura della determinazione direttoriale per ulteriori approfondimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 04 febbraio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

